



# COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

### OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, convocata per determinazione del Sindaco a norma di legge, si è riunito questo Consiglio Comunale. L'adunanza si è svolta in videoconferenza, con le modalità dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 29/04/2022 Sede virtuale dell'adunanza: sala consiliare, da dove il Sindaco effettua il collegamento. La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di convocazione. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GAVOSTO/CLAUDIO	Sindaco	SI'
2. GENNARO/RENZO	Consigliere	NO
3. BERGOGLIO/BRUNO	Consigliere	SI'
4. BONASSO/CARLO	Consigliere	SI'
5. CORNO/CRISTINA	Consigliere	SI'
6. ZATTA/MONICA	Consigliere	SI'
7. BERSANO/CLAUDIO	Consigliere	SI'
8. GAVOSTO/SERGIO	Consigliere	NO
9. LAURELLA/MANUELA	Consigliere	SI'
10. EMANUEL/BRUNO	Consigliere	SI'
11. BAROCCO/MAURO	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 24.03.2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**DATO ATTO** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. l'Amministrazione deve procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**TENUTO CONTO** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

(Codice dell'Amministrazione Digitale)

**PRESO ATTO** che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 marzo 2015, questo Ente ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della Legge 190/2014,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26/09/2017, questo Ente ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e smi. Inerente alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2016;

**RICHIAMATE** altresì le proprie Deliberazioni:

- n. 38 del 21/12/2018 "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017
- n. 27 del 21/10/2019 "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018;
- n. 25 del 30/11/2020 "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019;
- n. 23 del 01/12/2021 "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020;

con le quali questo Ente ha adempiuto ai propri doveri di ricognizione delle partecipazioni detenute;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

**CONSIDERATO** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazione da alienare, e che ad esse si rinvia;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegate, secondo i tempi in esse indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**VISTA** la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento ai modelli di rilevazione che, opportunamente compilati, sono allegati alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI** espressi per appello nominale

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che qui si elencano solo per le quote di partecipazione:

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	1356080059	0,08%
GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,076%
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO (CBRA)	00238630057	0.021%

- **DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

- **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per alzata di mano

### **DELIBERA**

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, stante la scadenza del termine di legge.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene conclusa e il collegamento chiuso alle ore 18:55.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: GAVOSTO Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

<b>DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'</b>	
La presente deliberazione:	
	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Robella, il 28/11/2022	Il Segretario COMUNALE F.to: Dott.ssa Rita AIELLO